

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

UNEP

Via Terme di Traiano, 56 – 00053 Civitavecchia (RM)

Tel.: 0766/360224; 0766/360319; 0766/360315

Pec: unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Le attività telematiche per la ricerca dei beni del debitore da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

L'intento della presente nota è quello di fornire delle prime indicazioni sulle modalità di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. e sugli adempimenti successivi che l'Unep deve svolgere, secondo tale normativa, riservandosi di dare ulteriori chiarimenti, all'esito degli aggiornamenti sistemistici ancora in atto, che dovrebbero assicurare a breve le trasmissioni e ricezioni di atti e pagamenti per via telematica.

Come è noto, in data 20/06/23 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate, per regolare l'accesso diretto alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario, per la ricerca dei beni del debitore da assoggettare al pignoramento.

Successivamente, è stata avviata la sperimentazione delle nuove attività telematiche, dapprima presso le due città-pilota di Roma e Milano; poi, gradualmente estesa a tutti gli uffici Unep, con l'implementazione dei nuovi applicativi informatici GSU-PCT e Tablet e con l'attivazione del modello Ricerca Beni, per la registrazione delle istanze ex art. 492 bis c.p.c. e l'inoltro della richiesta d'informazioni, da parte dell'Unep, direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Con nota ministeriale Prot. n. 31630.U del 21/08/23, è stata comunicata l'attivazione del servizio di accesso telematico diretto all'ADE anche per l'Unep di Civitavecchia, reso disponibile, con valore legale, dal 22/08/23; pertanto, da quella data, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che non avrebbe più accettato istanze degli avvocati, dovento invece essere direttamente rivolte all'Unep competente, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., nella sua nuova formulazione, che non prevede più la necessità della preventiva autorizzazione del Presidente del Tribunale, eccetto nel caso di urgenza contemplato dal 2° comma.

E' bene tener presente che la procedura prevista dall'art. 492 bis c.p.c. non sostituisce, né si sovrappone alla procedura ordinaria del pignoramento presso terzi, di cui agli artt. 543 ss c.p.c., ma è una diversa forma e modalità di pignoramento, eseguito d'ufficio dal funzionario Unep incaricato, nei casi e nei termini disciplinati dalla citata norma.

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'UNEP COMPETENTE.

Il nuovo sistema informatico implementato negli Unep, denominato GSU-PCT prevede la possibilità di trasmissione telematica, da parte del richiedente, dell'istanza e dei titoli allegati, ma ad oggi non è ancora operativo, richiedendo un necessario adeguamento anche dei programmi in uso presso gli studi legali, per poter accedere a questo cd. "Sportello ricezione atti telematico" dell'Unep.

Pertanto, ad oggi, la presentazione di detti atti sarà effettuata consegnando il cartaceo.

Poiché gli aggiornamenti del nuovo sistema informatico sono ancora in atto e si attendono indicazioni dai Superiori Uffici, sulla gestione di tutte le attività telematiche previste dalla legge, ci si riserva di dare ulteriori informazioni, appena possibile.

- **Modalità di presentazione.**

L'art. 492 bis c.p.c. stabilisce che l'istanza non può essere proposta **all'Unep territorialmente competente**, prima che sia decorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, previsto dall'art.482 c.p.c.

Poiché essa comporta un'indagine patrimoniale sui beni del debitore, è necessario indicare dati precisi (codice fiscale/partita iva) per la sua esatta identificazione e ciascuna istanza può, quindi, essere riferita ad un solo debitore.

La richiesta può essere fatta dalla parte interessata, o dall'avvocato che la rappresenta, direttamente allo sportello Unep, prenotando l'accesso con l'applicazione disponibile sul sito istituzionale del Tribunale di Civitavecchia, anche tramite persona delegata, con la possibilità di scegliere la data e l'orario.

In alternativa, è possibile trasmettere la richiesta all'Unep, a mezzo del servizio postale, spedendo gli atti a: UNEP- Tribunale di Civitavecchia, Via Terme di Traiano, 56 – 00053 – Civitavecchia (RM).

In entrambi i casi, all'istanza vanno allegati:

- Titolo esecutivo (munito di formula esecutiva, se precedente al 28/02/2023) oppure con attestazione di conformità ex art. 196 *octies* disp. att. c.p.c., nel caso in cui il precetto sia stato notificato dopo il 28/02/23; nel caso di decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, è necessario allegare anche il decreto di esecutorietà;
- precetto, regolarmente notificato;
- certificato di residenza aggiornato del debitore, o visura camerale, se si tratta di società.

Oltre alle generalità del creditore, l'istanza deve contenere, con riferimento al debitore nei confronti del quale si richiede l'indagine patrimoniale: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, **codice fiscale**; se si tratta di società, è necessario indicare la denominazione sociale, la sede legale, i dati del legale rappresentante e la partita Iva.

L'art. 492 bis c.p.c. prevede inoltre che debba essere indicato sia l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'avvocato che rappresenta la parte istante, sia l'indirizzo di *pec o servizio elettronico di recapito certificato qualificato*.

FONDO SPESE

Salve diverse indicazioni ministeriali, il costo del verbale di ricerca beni è di € 6,71; il costo delle attività successive, richiedendo l'esecuzione di atti di pignoramento d'ufficio nel territorio di competenza, varia a seconda della zona di esecuzione e del numero dei destinatari.

Sul sito istituzionale, sezione Unep è già disponibile una "tabella fondo spese", con indicazione degli importi richiesti, a cui si può far riferimento.

Ovviamente, nessun fondo è dovuto per gli atti esenti (in materia di lavoro, famiglia, separazione, gratuito patrocinio ecc.).

Nel caso in cui la richiesta è presentata direttamente allo sportello Unep:

il funzionario preposto in cassa rilascerà all'istante ricevuta Mod. F, in cui è indicato l'importo e la **data dell'accettazione**, che determina l'interruzione del termine di cui all'art. 481 c.p.c.

Si consiglia di evitare di presentare l'istanza nell'imminenza della scadenza del termine di 90 giorni di validità del precetto, poiché la procedura è molto articolata, a seconda dell'esito della ricerca e si può dare il caso di comunicazioni che interrompono la sospensione del termine (ad esempio, quando è necessario che il creditore comunichi la scelta dei beni, o crediti da pignorare, ai sensi dell'art. 155-ter c.p.c.).

Nel caso in cui la richiesta viene trasmessa a mezzo posta:

agli atti trasmessi va allegato il fondo spese, nell'importo indicato nella tabella pubblicata sul sito, a mezzo assegno circolare intestato a: UNEP-Tribunale di Civitavecchia, oppure attestazione di bonifico, eseguito sul conto intestato all'ufficio, presso Unicredit, con il seguente Iban:

IT 92 D 02008 39043 000400725979, indicando nella causale l'istanza ed il nominativo delle parti.

All'esito della lavorazione dell'atto, il sistema informatico genera automaticamente un "avviso di disponibilità", per comunicare all'istante che l'atto è in restituzione; la restituzione avviene con la stessa modalità della presentazione: allo sportello, se la richiesta è stata fatta direttamente, oppure a mezzo posta, se in tal modo essa è pervenuta all'ufficio.

In tale ultimo caso, la restituzione avverrà contrassegno, oppure, nel caso in cui l'ufficio deve restituire alla parte una somma residua, sarà allegata agli atti restituiti a mezzo posta anche la ricevuta Mod F del deposito, che dovrà essere firmata dall'avvocato e trasmessa via mail all'Unep, con indicazione della modalità del rimborso (codice iban, oppure assegno postale).

Gli indirizzi dell'ufficio sono: Unep.tribunale.civitavecchia@giustizia.it; (posta ordinaria)
Unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacerit.it (*pec*)

Il Funzionario preposto alla gestione degli atti a mezzo posta/contrassegno è la Sig. Cinzia Schiavetti, a cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni relative agli atti trasmessi a mezzo posta (tel.: 0766/360315; mail: cinzia.schiavetti@giustizia.it).

2. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA RICERCA

L'art. 492 bis c.p.c., **4° comma**, prevede che, una volta terminate le operazioni di ricerca telematica diretta, l'ufficiale giudiziario/funzionario Unep incaricato deve redigere un unico processo verbale, nel quale deve indicare tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante.

Il verbale di ricerca beni, iscritto sul Registro Ricerca Beni appositamente istituito presso l'Unep, viene firmato digitalmente dal funzionario Unep incaricato della procedura, il quale provvede alla comunicazione dello stesso all'Avvocato di parte istante, all'indirizzo di posta ordinaria (oppure *pec*) indicato nell'istanza: in tal modo, l'Avvocato avrà il riferimento del nominativo del funzionario e del suo indirizzo mail, a cui fare riferimento, per eventuali comunicazioni.

All'esito della ricerca, si possono presentare diversi casi, puntualmente disciplinati dalla norma in oggetto.

Si tenga presente che oggetto del pignoramento saranno i beni o crediti individuati dalla ricerca telematica.

3. ESITO POSITIVO: PIGNORAMENTO D'UFFICIO DEI BENI PRESSO IL DEBITORE

Se l'indagine patrimoniale svolta ha consentito di individuare **beni mobili** appartenenti al debitore, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., **5° comma**, l'ufficiale giudiziario/ funzionario Unep incaricato, verificata la propria competenza territoriale, munito di titolo e precetto, **procede d'ufficio al pignoramento**, recandosi nei luoghi indicati e ricercando i beni individuati dalla ricerca, provvedendo quindi agli adempimenti ai sensi degli artt. 517, 518 e 520 c.p.c.

4 ESITO NEGATIVO

Nel caso in cui la ricerca dei beni mobili presso il domicilio del debitore dovesse risultare infruttuosa, il funzionario Unep procedente ne darà atto, con verbale negativo, attestando di non aver rinvenuto i beni individuati attraverso l'interrogazione diretta delle banche dati.

In tal caso, egli dovrà intimare al debitore di indicare, entro 15 giorni, il luogo in cui il bene si trova, avvertendolo delle sanzioni di legge, ai sensi dell'art. 388 c.p.

Nel caso invece in cui il funzionario Unep che ha eseguito la ricerca telematica non possa procedere perché **non competente territorialmente**, egli dovrà rilasciare all'istante copia autentica del verbale di ricerca beni attestante l'esito, per consentire al creditore di presentare l'istanza all'Unep competente, entro il termine di 15 giorni, a pena d'inefficacia della richiesta (**comma 6**).

5. ESITO POSITIVO: BENI O CREDITI PRESSO TERZI

Quando la ricerca telematica dei beni ha consentito d'individuare crediti, o beni del debitore, che sono nella disponibilità di terzi, il funzionario addetto procede alla redazione di un atto di pignoramento, simile all'atto di pignoramento presso terzi ordinario, da cui però si differenzia poiché non contiene la descrizione del compendio pignorato, di cui all'art. 543 c.p.c., co. 2, né la citazione del debitore dinanzi al GE.

Tale atto viene notificato al terzo (*per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili*) ed al debitore, dal funzionario Unep incaricato, che procede **d'ufficio**, nel caso in cui sia stato rinvenuto un solo bene, o credito (ai sensi del **7° comma**),

Nel caso in cui siano stati individuati, all'esito della ricerca, più crediti del debitore, o più cose che sono nella disponibilità di terzi, il funzionario Unep incaricato deve sottoporre ad esecuzione i beni/crediti scelti dal creditore (**comma 8**).

Allo stesso modo, quando la ricerca ha consentito di individuare sia cose di cui al 5° comma, che crediti o cose di cui al 7° comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore (**comma 9**).

Le disposizioni dei commi 8 e 9 si collegano alla previsione normativa dell'art. 155-ter disp. att. c.p.c. che stabilisce, per entrambi i casi, che l'ufficiale giudiziario procedente deve comunicare al creditore le banche dati interrogate e le informazioni risultanti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, dandone atto a verbale; il creditore, **entro 10 giorni dalla comunicazione**, deve indicare all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione. **In mancanza, la richiesta perde efficacia.**

Pertanto, nei casi indicati, di pluralità di beni o crediti, il funzionario Unep incaricato si limiterà a comunicare al creditore il verbale di ricerca beni, con invito a rendere la scelta dei beni da sottoporre a pignoramento nel termine di legge, decorso il quale, in mancanza di indicazione, restituirà gli atti alla parte istante, per intervenuta inefficacia dell'istanza.


6. COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

L'art. 543 c.p.c., ultimo comma, stabilisce: "quando procede a norma dell'art. 492 bis c.p.c., l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'art. 501 (10 giorni dal pignoramento), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 e 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4 del secondo comma".

Pertanto, il decreto del GE consente il completamento del procedimento esecutivo (già iniziato con la notifica dell'atto di pignoramento, da parte del funzionario Unep, al terzo ed al debitore), prevedendo la citazione dei creditori titolati e del debitore e l'invito, rivolto al terzo, a rendere la

dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., con avvertimento che, in mancanza o rifiuto della stessa, il credito o il bene pignorato si considererà non contestato.

Ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., comma 10, al fine di verificare il rispetto dei termini di legge, per la validità del precetto, tenendo conto dell'eventuale sospensione, nei casi previsti dal 3° comma, il creditore procedente deve depositare, a pena di dichiarazione d'inefficacia del pignoramento: **la nota d'iscrizione a ruolo**, l'istanza, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, **quando prevista (solo nel caso di urgenza, contemplato dal 2° comma)**, la comunicazione del verbale di ricerca beni di cui al 4° comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al 3° comma (eventuale attestazione negativa, per mancanza dei presupposti), o il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza.


Il Dirigente Unep
Dott.ssa Daniela Buonanno